**ACCORDO**

* per la realizzazione del progetto denominato “RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SEDE ESPOSITIVA DI PALAZZO MAGNANI”CUPC89D24015110005

TRA

La REGIONE EMILIA-ROMAGNA, di seguito denominata “Regione”, in qualità di soggetto finanziatore dell’intervento, con sede in Bologna, C.F. n. 800.625.903.79, nella persona di…………………………..…..….., in qualità di ………………………………..…..del ……………………………..;

E

LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIAin qualità di soggetto beneficiario dell’intervento, con sede in Reggio Emilia C.F. n. 00209290352 nella persona del …………….. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** in qualità di legale rappresentante/delegato;

Vista la legge regionale 26 novembre 2020, n.7 “Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e [1° dicembre 1998, n. 40](https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1998-12-01;40&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n) e modifica di leggi regionali”, ed in particolare:

* l’art. 3, comma 1, lett. e) che stabilisce che la Regione “promuove e sostiene interventi di conservazione, restauro, manutenzione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale”;
* l’art. 4 comma 2 ai sensi del quale “la Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e), [...] può altresì concedere contributi per progetti, iniziative e attività proposte da soggetti pubblici o privati [...]”;
* l’art. 4 comma 3 ai sensi del quale “[...] la Regione può concedere contributi in conto capitale per il restauro dei beni artistici, culturali, architettonici, naturali e paesaggistici, il miglioramento della loro fruibilità, nonché per interventi diretti alla loro valorizzazione, ivi inclusi l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature, la sistemazione di aree adiacenti i beni stessi”;
* l’art. 4 comma 4 ai sensi del quale “[...] la Regione opera attraverso la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati ovvero conclude accordi con gli enti pubblici ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...]”;
* l’art. 4 comma 5 che stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 sono approvati dalla Giunta Regionale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;

Premesso e considerato che:

* la Regione e il soggetto beneficiario, avuto riguardo alle proprie competenze e finalità istituzionali, procedono alla sottoscrizione del presente Accordo per la realizzazione dell’intervento denominato““RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SEDE ESPOSITIVA DI PALAZZO MAGNANI”CUPC89D24015110005

**Art. 1 – Oggetto**

L’oggetto del presente Accordo è quello di individuare gli impegni, a carico delle parti, necessari a sostenere il progetto di ““RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SEDE ESPOSITIVA DI PALAZZO MAGNANI”CUPC89D24015110005, nonché le modalità di attuazione ed erogazione del contributo regionale di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da parte della Regione a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Forma parte integrante del presente Accordo il progetto di fattibilità tecnico economica PFTE/esecutivo “, Allegato n.1 al presente Accordo, CUPC89D24015110005

**Art. 2 - Durata dell’Accordo**

La durata del presente Accordo decorre dalla data della sua repertoriazione e fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione e/o del collaudo definitivo dell’intervento realizzato e alla successiva fase di verifica della rendicontazione e liquidazione del saldo del contributo.

**Art. 3 - Oneri finanziari**

La spesa ammissibile del presente progetto ammonta a euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ finanziati tramite un contributo pari a euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e per euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tramite risorse reperite direttamente dal soggetto beneficiario.

**Art. 4 - Obblighi della Regione**

La Regione Emilia-Romagna si impegna a corrispondere al soggetto beneficiario, nelle forme e modalità stabilite al punto 6 del presente Accordo, il contributo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per la realizzazione dell’intervento in oggetto, così suddiviso sulla base dell’esigibilità della spesa:

- euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_** sull’esercizio 2024

- euro **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** sull’esercizio 2025

- euro **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** sull’esercizio 2026

**Art. 5 - Obblighi del soggetto beneficiario**

Il soggetto beneficiario, a partire dalla data di validità dell’Accordo, curerà e sarà responsabile della realizzazione del progetto e della gestione delle risorse concesse dalla Regione e dovrà garantire le risorse a copertura della quota restante delle spese non coperte dal contributo regionale.

Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a:

1. trasmettere alla Regione, **entro 20 giorni**, decorrenti dalla data di invio tramite PEC della comunicazione di ammissione a contributo, pena la revoca del contributo, il presente accordo, compilato in ogni sua parte con i dati relativi allo specifico intervento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/delegato del soggetto beneficiario, inviandolo tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica del Settore Patrimonio Culturale regionale patrimonioculturale@postacert.regione.emilia-romagna.it. ;
2. trasmettere alla Regione, qualora in sede di domanda sia stato presentato il PFTE, il progetto esecutivo e i suoi documenti, nonché il relativo atto di approvazione;
3. comunicare tempestivamente alla Regione ogni variazione al cronoprogramma delle lavorazioni e a quello economico-finanziario relativo alla ripartizione della spesa sugli esercizi finanziari in cui essa diventa esigibile, nei limiti di quanto prescritto all’art.4;
4. comunicare tempestivamente alla Regione le variazioni e varianti alle opere in fase di realizzazione ed i relativi atti di approvazione;
5. affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o le forniture **entro diciotto mesi** decorrenti dalla data di concessione del contributo, pena la revoca del contributo;
6. evidenziare, nei modi più opportuni, che l’intervento in oggetto è stato realizzato con risorse assegnate dalla Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, il soggetto beneficiario si impegna a rispettare i seguenti ulteriori obblighi:

1. assumere le funzioni di stazione appaltante e provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, dandone comunicazione alla Regione;
2. procedere all’affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, conformemente al codice dei contratti pubblici, dei lavori, dei servizi e delle forniture ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia;
3. provvedere allo svolgimento delle procedure necessarie per la realizzazione dell’intervento nel rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e dalle normative vigenti, curando i necessari adempimenti in raccordo con la RER nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza di competenza;
4. redigere e stipulare contratti di lavori, forniture e servizi e alla relativa approvazione con un proprio atto amministrativo;
5. prestare assistenza giuridico-amministrativa per la definizione in via amministrativa di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori e che possano definirsi in via amministrativa ed in via giudiziaria per quanto di competenza;
6. erogare i pagamenti alle imprese affidatarie dei lavori e delle forniture, a seguito della trasmissione della documentazione, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
7. svolgere le funzioni di direzione e contabilità dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza sia nella fase progettuale che di esecuzione dei lavori, eventualmente anche avvalendosi di professionisti esterni;
8. eseguire il collaudo tecnico-amministrativo e statico, laddove previsto, o rilasciare il certificato di regolare esecuzione ai sensi della normativa vigente prevista dal D.lgs. n. 36/2023, eventualmente anche avvalendosi di professionisti esterni;
9. adempiere a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
10. osservare le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per quanto compatibili;
11. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, secondo le modalità definite nell’art. 7;
12. trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione relativa allo stato di attuazione del progetto dal punto di vista contabile, contenente le informazioni relative a quanto effettivamente speso sull’annualità precedente e alla spesa programmata sulle annualità successive. Tale comunicazione è da inviarsi all’attenzione del responsabile del procedimento, indicando nell’oggetto il titolo dell’iniziativa, il nome del soggetto beneficiario ed il CUP progettuale;
13. conservare per almeno 5 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo la documentazione amministrativa e contabile del progetto;
14. consentire ai funzionari della Regione o a soggetti da essa incaricati lo svolgimento di controlli di primo livello riguardanti verifiche amministrative, effettuate sia su base documentale sia attraverso verifiche in loco.

Il soggetto beneficiario prende atto e accetta che le risorse erogate siano utilizzate esclusivamente per il progetto di cui all’art. 1 pertanto le stesse non potranno essere utilizzate, in tutto o in parte, per altri scopi.

Il soggetto beneficiario si impegna a restituire l’importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente Accordo, o di impossibilità a procedere alla realizzazione del progetto di cui trattasi.

In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche se tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente accordo.

**Art. 6 - Spese ammissibili**

Sono da ritenersi ammissibili ai fini della liquidazione del finanziamento le seguenti voci di spesa:

* le spese per opere edili, murarie e impiantistiche;
* le spese tecniche per prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione del progetto, direzione lavori, collaudi, redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, studi e analisi, rilievi, incentivi per funzioni tecniche, perizie e consulenze tecniche e professionali fino ad un massimo del 10% della spesa complessiva ammessa a contributo in fase di concessione (I.V.A. e oneri inclusi), previste nel quadro economico;
* le spese per l’acquisto di finiture, arredi, allestimenti e attrezzature permanenti;
* le spese per l’acquisto di infrastrutture tecnologiche e telematiche;
* l’Imposta sul Valore aggiunto, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo attinente alla realizzazione dell’intervento, purché non siano recuperabili.

Sono ammissibili esclusivamente i documenti di spesa datati, ovvero emessi, nel periodo compreso dalla data di repertoriazione dell’accordo di cui all’allegato B.3 fino al 15 febbraio 2025, per le spese riferite all’anno solare 2024; dal 1° gennaio 2025 al 15 febbraio 2026, per le spese riferite all’anno solare 2025; dal 1° gennaio 2026 al 15 febbraio 2027, per le spese riferite all’anno solare 2026.

**Art. 7 - Modalità di liquidazione e rendicontazione**

Il contributo concesso è liquidato dal Dirigente competente con propri successivi atti, su espressa richiesta del soggetto beneficiario, secondo le seguenti modalità:

* i pagamenti saranno disposti per stati di avanzamento lavori (SAL), ogni qualvolta le spese rendicontate, siano equivalenti ad almeno euro 50.000,00, fatto salvo il pagamento dell’ultimo SAL, e fino al raggiungimento del 90% dell'importo del contributo, previa attestazione mediante apposito certificato di pagamento rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, corredato della documentazione richiesta dal presente Avviso all’art.7.2 e dall’Accordo che verrà approvato;
* possono essere presentati non più di due SAL oltre al saldo;
* il saldo verrà liquidato a seguito dell'avvenuta ultimazione delle opere sulla base della documentazione di cui al presente articolo.

La Regione potrà provvedere alla riduzione del contributo nel caso si rilevi, dalla documentazione a consuntivo, una parziale attuazione delle attività previste, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi previsti al momento della domanda.

Il contributo resterà, invece, invariato in caso di aumento dei costi complessivi sostenuti per le opere.

Le economie generate dai ribassi d'asta , resesi eventualmente disponibili nella fase di aggiudicazione dei lavori, possono rimanere nelle disponibilità del beneficiario, in ottemperanza alle previsioni dell’ art. 6-ter del d.l. 91/2017 che stabilisce che gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all’aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Le economie da ribassi d’asta possono essere utilizzate per varianti in corso d'opera che rispondono ai requisiti del codice dei contratti e ritenute indispensabili per il completamento del progetto, e/o per eseguire migliori e/o maggiori lavori che non contrastino con le finalità generali del presente Avviso e con le prescrizioni eventualmente emanate e che non alterino la natura dell’intervento ammesso a contributo, o anche per eventuali esigenze di incremento delle spese tecniche.

In caso contrario saranno considerate economie di spesa e rese indisponibili, provvedendo alla loro quantificazione e stralcio in sede di presa d’atto della conclusione dell’intervento e di liquidazione del saldo del contributo regionale.

Limitatamente a sopravvenute disposizioni normative e/o per causa di forza maggiore, nonché necessità o opportunità di natura tecnica, o per il riutilizzo dei ribassi d’asta resisi disponibili nella fase di aggiudicazione lavori, comunque nei limiti e con le modalità consentiti dalla normativa vigente, possono essere approvate dal beneficiario varianti in corso d’opera, a condizione che le modifiche proposte non contrastino con le finalità generali del presente Avviso e con le prescrizioni eventualmente emanate e che non alterino la natura dell’intervento ammesso a contributo.

Le proposte di variante dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Regione.

La Richiesta di erogazione contributo per la liquidazione dell’eventuale SAL INTERMEDIO dovrà essere trasmessa alla Regione compilando l’apposita scheda di rendicontazione che verrà inviata ai beneficiari dopo l’approvazione delle graduatorie, unitamente alla trasmissione della seguente documentazione tecnica, amministrativa e contabile minima:

1. Progetto esecutivo e relativo provvedimento di approvazione;
2. Atto di affidamento dei lavori e data di consegna;
3. Eventuali varianti e relativi provvedimenti di approvazione;
4. Copia di autorizzazioni e pareri previsti dalla normativa;
5. Fatture di spesa, mandati di pagamento, relative quietanze;
6. Certificato di liquidazione;
7. Atti di liquidazione delle spese;
8. Atto di approvazione della contabilità;
9. Documentazione fotografica ed eventuali video;

La Richiesta di erogazione contributo per la liquidazione del SALDO FINALE dovrà essere trasmessa alla Regione compilando l’apposita scheda di rendicontazione che verrà inviata ai beneficiari dopo l’approvazione delle graduatorie, unitamente alla trasmissione della seguente documentazione tecnica, amministrativa e contabile minima, per quanto non già trasmesso con la rendicontazione dell’eventuale SAL intermedio:

1. Progetto esecutivo e relativo provvedimento di approvazione;
2. Atto di affidamento dei lavori e data di consegna;
3. Eventuali varianti e relativi atti di approvazione;
4. Copia di autorizzazioni e pareri previsti dalla normativa;
5. Stato finale dei lavori e relativo provvedimento di approvazione;
6. Fatture di spesa, mandati di pagamento, relative quietanze;
7. Certificato di liquidazione;
8. Certificato di regolare esecuzione o collaudo e relativo provvedimento di approvazione;
9. Atti di liquidazione delle spese a saldo;
10. Atto di approvazione della contabilità finale;
11. Planimetrie ed elaborati grafici del progetto come realizzato;
12. Documentazione fotografica ed eventuali video;

Il beneficiario è tenuto, per almeno dieci anni successivi all’erogazione del contributo, alla conservazione sia digitale che cartacea di copia di tutto il materiale prodotto nell’ambito della realizzazione del progetto finanziato con modalità aggregata per facilitare gli accertamenti e le verifiche da parte della Regione o degli altri organi legittimati a svolgere attività di controllo.

**Art. 8 - Risoluzione per inadempimento e revoca del contributo**

In caso d’inadempimento riguardo agli Obblighi del soggetto beneficiario così come stabiliti dal presente Accordo, la Regione, previo accertamento dell’inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il predetto soggetto, procederà alla risoluzione del presente Accordo ed alla conseguente revoca del contributo concesso.

Sono motivi di revoca totale del contributo:

1. esito negativo delle verifiche effettuate dalla Regione sul rendiconto inviato;
2. qualora la realizzazione dell’intervento non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quanto indicato nella domanda di contributo ed a quanto ammesso a contributo;
3. Peri **mancata trasmissione dell’accordo** **entro 20 giorni** non prorogabile, decorrenti dalla data di ricezione tramite PEC della comunicazione di ammissione a contributo, secondo le modalità di cui al punto 4 dell’Avviso;
4. per il mancato **affidamento dei lavori** per la realizzazione delle opere pubbliche o le forniture **entro diciotto mesi** decorrenti dalla data di concessione del contributo, salvo motivate proroghe di cui all’art.9;
5. qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo,
6. tutti gli altri casi previsti dal presente Accordo e dall’Avviso.

**Art. 9 - Proroghe**

Eventuali proroghe dei termini di affidamento dei lavori potranno essere concesse, a richiesta del beneficiario, se adeguatamente motivate, e in presenza di circostanze non prevedibili al momento della presentazione della domanda; non saranno ammesse più di due richieste di proroga.

Le motivate richieste di proroga dovranno preferibilmente essere trasmesse entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui si chiede proroga, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all’art. 10.

**Art. 10 – Modalità di comunicazione**

Ai fini dell’Accordo, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all’altra parte e quanto diversamente stabilito dal presente Accordo, le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche inerenti all’Accordo dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati di seguito:

Per la RER:

Il Dirigente ……. del Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna…..,

Per il Comune di ……………………..:

al……………………., Sig. …………………………….………………

mail: ……………………………………………………………………..

PEC: ……………………………………………………………………….

**Art. 11 - Disposizioni di riferimento**

Per la realizzazione del progetto di cui trattasi e, quindi, ai fini dell’individuazione della normativa di riferimento, si applicano le disposizioni di natura legislativa e regolamentare in materia di contratti pubblici, nonché quelle che, successivamente alla data di stipula del presente atto, saranno vigenti.

**Art. 12 - Tentativo di conciliazione**

Qualora dovessero insorgere contestazioni relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In questo caso è competente il Foro di Bologna.

**Art. 13 - Variazioni, modifiche, integrazioni all’Accordo**

Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione del presente Accordo acquista efficacia se convenuta fra le parti in forma scritta.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della L.

n. 241/1990 e ss.mm.ii."

**Art. 14 – Anticorruzione**

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano al reciproco rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione, dei regolamenti e delle misure adottate da ciascuna parte in attuazione delle stesse.

**Art. 15 – Imposta di registro e di bollo**

Il presente Accordo non è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 dell’allegato B al DPR 642/1973. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli art. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26,04,1986, a cura e spese della Parte richiedente.

|  |
| --- |
| REGIONE EMILIA-ROMAGNASETTORE PATRIMONIO CULTURALE……………………………..……………………………………..……… |
| *(firmato digitalmente)* |

|  |
| --- |
| Soggetto beneficiario PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ………………………….(il Legale rappresentante)……………………………..………Sig. …………………. |

*(firmato digitalmente)*

Allegati:

1. progetto di fattibilità tecnica ed economica/progetto esecutivo e piano finanziario;